RUIZ

IL PROGETTO COSTA SULLA CARRIERA GIUDIZIARIA

1897

DOMENICO RUIZ
Procuratore del Re

Il progetto Costa sulla carriera giudiziaria

Estratto dalla « TEMI CALABRESE »

CATANZARO
TIPOGRAFIA DELL'ORFANOTROFIO MASCHILE
1897

DOMENICO RUIZ
Procuratore del Re

Il progetto Costa sulla carriera giudiziaria

Estratto dalla « TEMI CALABRESE »

CATANZARO
TIPOGRAFIA DELL'ORFANOTROFIO MASCHILE
1897

DOMENICO RUIZ
Procuratore del Re

Il progetto Costa sulla carriera giudiziaria

Estratto dalla « TEMI CALABRESE »

CATANZARO
TIPOGRAFIA DELL'ORFANOTROFIO MASCHILE
1897

DOMENICO RUIZ
Procuratore del Re

Il progetto Costa sulla carriera giudiziaria

Estratto dalla « TEMI CALABRESE »

CATANZARO
TIPOGRAFIA DELL'ORFANOTROFIO MASCHILE
1897

DOMENICO RUIZ
Procuratore del Re

Il progetto Costa sulla carriera giudiziaria

Estratto dalla « TEMI CALABRESE »

CATANZARO
TIPOGRAFIA DELL'ORFANOTROFIO MASCHILE
1897

1. Quando si discute di riforme giudiziarie, o in generale di riforme organiche dei pubblici servizii, si trovano sempre di fronte due opposti sistemi, che, con vocaboli legittimati dall'uso, potrebbero denominarsi l'uno radicale, conservatore l'altro. I sostenitori del primo, rilevati tutti i difetti della legge organica presa in esame, conchiudono col proporne un'altra, nuova di sana pianta: fondata su base diversa e informata a principi contrarii a quelli su cui la prima adagiavasi. Gli altri, pur concordando nel riconoscere i vizii degli istituti vigenti, vorrebbero correggerli gradatamente, eliminando con parziali riforme i difetti più gravi, a misura che si presenti la opportunità e se ne riconosca la convenienza, senza scompaginare in una volta tutto l'organismo.

I fautori del primo sistema muovono da un principio razionale sì, ma troppo assoluto ed astratto, che perciò non risponde alla realtà. Una legge organica, essi osservano, non è, o non dovrebbe essere, che un complesso di disposizioni coordinate l'una all'altra, cospiranti ad unico fine. Innovatene alcune, e la parte modificata si troverà in disarmonia con la preesistente: quindi l'intero organismo, anzichè migliorato, viene a deteriorare al punto da non rispondere più al suo scopo: come avverrebbe di una macchina, se si volesse sostituire alcune delle sue parti con altre non proporzionate alle rimanenti. Basta ad un complesso meccanismo togliere una sola piccolissima ruota; perchè il tutto rimaner debba inattivo.

Ma questi simmetrici confronti tra le istituzioni sociali e i congegni meccanici, o l'altro più preferito, tra le prime e l'organismo fisiologico, considerati superficialmente sembrano evidenti e quindi convincenti; ma, appunto perchè, oltre all'apparenza immaginosa, non vi è alcun elemento sostanziale d'identità, a volervi insistere

per ricavarne conseguenze identiche, s'incorre in non pochi, nè lievi errori. La società non è una macchina che, divenuta inutile, si sostituisce con altra nuova e perfezionata, nè un organismo vivente che, esaurito per età o vizii degli organi, si estingue e dissolve. Essa invece permane nell'avvicendarsi dei molteplici elementi che la compongono, ciascuno dei quali concorre in modo impercettibile a trasformarla, con lavorìo incessante e inavvertito. La società di oggi sembra affatto somigliante a quella di jeri: non di meno questa continuità di giorni che si succedono apparentemente invariati, alla distanza di un secolo riveleranno due stati sociali essenzialmente differenti, senza sia possibile fissare il momento del passaggio dall'uno all'altro: appunto perchè esso avviene per gradi insensibili e continuati.

Di qui la conseguenza che ciascuno degli istituti, dal cui complesso risulta quello che dicesi organismo sociale, deve sottostare alle leggi che regolano lo svolgimento del tutto: cioè la graduale e lenta trasformazione. Che se poi non si sappia proprio fare a meno del prediletto paragone, dovrebbe osservarsi che l' uomo non si rivela nel suo pieno sviluppo improvvisamente come un fantasma, ma dalla cellula primordiale vi perviene per una serie infinita di consecutive evoluzioni: e dovrebbe anche osservarsi che l'infermo non si restituisce allo stato fisiologico col sostituire organi sani a quelli viziati, ma eliminando in questi gradatamente e pazientemente la causa del male. Similmente ad uno stato sociale non è possibile un altro sostituire, ma è desso che a poco in altro si trasforma.

Se questi criterii non bastassero a dissuadere dalle riforme radicali, dovrebbe soccorrere l'altro dell'esperienza. la quale ammaestra che, poste le attuali istituzioni, secondo cui il potere legislativo è affidato alle assemblee elettive, ai diversi stati dei cittadini cioè che vivono tutti insieme in un dato momento sociale, sia impossibile che dagli stessi, dalla maggioranza cioè degli eletti, s'intraveda un momento sociale diverso, e ad esso s'indirizzino con una legge che non conservi qualcosa dell'altra cui si vuol surrogare: che è quella nota ai legislatori e secondo la quale sono adusati a governarsi. Ciò a prescindere dallo spostamento d' interessi, inevitabile conseguenza del passaggio da un sistema all 'altro: ed i parlamenti, meno degli interessi generali che quasi sempre non sono in grado

di valutare, perchè gli uomini di mente elevata rappresentano in essi una minoranza incalcolabile, si preoccupano di quelli secondarii, parziali o locali, e secondo questi legiferano. Di qui, non dico la difficoltà, ma l'impossibilità delle riforme radicali: le quali possono imporsi soltanto o da un governo dispotico o in un periodo rivoluzionario, cioè transitorio: con l'immancabile conseguenza che, se la riforma non sia rispondente alle condizioni sociali del tempo, la reazione presto l'elimina, e la società riprende il suo cammino di lenta trasformazione.

Queste considerazioni spiegano la diffidenza che hanno sempre ispirato certi progetti mastodontici di riforme giudiziarie, e non sono stati pochi dal 1866 a questa parte, tutti naufragati e ricoperti dall'oblio: mentre i sostenitori delle riforme parziali e graduali, fra i quali anch'io ho osato portare il mio modesto contributo di studii (1), possono dimostrare con gli esempii che solo per questa via siasi giunto ad ottenere qualche miglioramento.

2. Senonchè non deve sfuggire una sostanziale distinzione, essendo le riforme parziali di due specie affatto differenti. La prima specie è costituita da quelle che corrispondono alle singole parti di un tutto, al quale si vuol giungere arrivandovi per gradi: così fa l'artista che dopo avere ideato una statua, di cui nella sua mente è l'immagine, questa traduce in modo sensibile nel disegno, e poscia il disegno nel marmo, pria sgrossandolo e poi tracciandovi le prime linee, che al profano sembrano tanto lontane dal modello, fino a che questo si vede a poco a poco riprodotto con mirabile somiglianza. Vi sono invece le riforme parziali che potrebbero dirsi incoscienti: quelle che o non s'indirizzano per gradi ad alcun sistema prestabilito, organicamente completo, o rispondono a sistemi diversi ed opposti. È naturale che il risultato di cotali parziali innovazioni non possa essere che il graduale deterioramento dell'organico che s'intende modificare, il quale finisce col diventare mostruoso per la disarmonia delle sue parti: non altrimenti della statua; se vi pongan mano diversi artisti, ciascuno per esplicare in essa un disegno

(1) *Sulla riforma giudiziaria* — FILANGIERI — Napoli novembre 1885 — *Sulla riduzione dei Tribunali e della Pretura* — GIURISPRUDENZA CALABRESE aprile 1889. *La cassazione e la terza istanza* — RIVISTA DI DIRITTO PUBBLICO Vol. II. Fas. V Bologna.

diverso. Ed è appunto questa seconda specie di riforme parziali che giustifica le severe critiche dei fautori del sistema opposto: di coloro che, diffidando delle limitate modificazioni, come quelle che danno per risultato un tutto eterogeneo e disarmonico, vorrebbero che le riforme si facessero tutte di un colpo.

Pur troppo se si guarda lo svolgimento dei nostri istituti giudiziarii dal '60 a questa parte, gli oppositori delle riforme parziali possono dimostrare trionfalmente come per esse non siasi preso alcuno indirizzo chiaramente determinato, non siasi segnata alcuna meta certa da raggiungere: oscillandosi invece tra sistemi e principii opposti, per restare sempre allo stesso punto, o, quel ch'è peggio, distacendosi oggi con mirabile leggerezza l'opera di jeri, affinchè domani si abbia a distruggere quella di oggi.

Ciò è conseguenza della rapida mutabilità dei ministri guardasigilli, nonchè della loro qualità politica che li avvince ad un partito: e il partito o solleva a quel posto uomini incompetenti o impreparati, o, vincolandoli alle proprie esigenze, toglie loro libertá d'iniziativa e d'azione: o li travolge nelle sue cadute, arrestando l'ópera loro appena cominciata, per affidare ai successori il mandato di abbatterla del tutto e riedificare con diverso disegno: salvo a subire alla propria volta la stessa sorte. Se per contrario il ministro guardasigilli, pur facendo parte del gabinetto, non avesse carattere politico, appunto perchè l'amministrazione della giustizia dovrebb'essere un campo chiuso alla politica e alle sue lotte, rimanendosi egli estraneo alle vicende dei partiti e al succedersi degli stessi al potere, avrebbe l'agio di svolgere gradatamente nelle diverse sue parti tutto un sistema omogeneo di riforme, superando a poco a poco gli ostacoli parlamentari, col presentarle con singoli progetti di leggi, di cui l'uno sia la conseguenza e il complemento dell'altro giá approvato.

Fino a questo punto non è pervenuto, dalla costituzione del regno ad oggi, che il solo Zanardelli con la legge dell'8 giugno 1890: poichè, egli restato a lungo a capo dell'amministrazione della giustizia, con l'autorità che gli viene dal suo valore di giurista e di statista, ebbe l'agio di fare accettare dal parlamento il suo piano di riforme, tracciandone le linee principali con la legge suddetta. I suoi predecessori, quando non naufragarono con progetti colossali, mercè

cui pretendevano di un tratto immutare tutto l'organismo giudiziario, restrinsero le modificazioni a semplici espedienti suggeriti dalle esigenze del momento e non rispondenti ad alcun concetto generale: ovvero consigliati da criterii burocratici, sempre in opposizione col senso comune e spesso col senso morale. I successori, quando non son riusciti a distruggere in parte l'opera zanardelliana, non han mancato, ciascuno per quanto ha potuto, di arrestarne il graduale progresso.

La legge dell'8 giugno '90, non fece che gettare le basi le quali delineavano l'intero disegno della riforma. Su di esse avrebbe dovuto a poco a poco sorgere il nuovo edificio, dopo essersene fissati i capisaldi in questi tre fondamentali principii: riduzione del numero dei magistrati, limitandolo a quello richiesto dal numnro degli affari, senza tener conto degli interessi locali; unicità di carriera; selezione dei migliori.

Com'è naturale, dovendosi adattare questi nuovi principii ad un organismo da lunga pezza adagiato sopra altra base, il passaggio da un sistema all'altro non poteva essere istantaneo: nè poteva pretendersi che il metodo seguito per ottenerlo, si rivelasse perfetto al primo esperimento. Quindi la necessità che la stessa mente direttiva seguitasse ad esplicare il suo concetto, correggendo gli inevitabili errori e i tentennamenti dei primi passi. Questa mente direttiva venuta meno, alla grande riforma giudiziaria di Zanardelli, iniziata appena, è toccata la stessa sorte dei grandi edifizi della nuova Roma, divenuti ruderi pria di completarsi.

Sarà utile indicare i difetti della legge 8 giugno 1890, difetti non del sistema, cioè del concetto ispiratore della riforma, ma dei metodi seguiti per attuarlo. Dimostrato in che si è rivelata manchevole, è facile addittare quello che avrebbe dovuto farsi per correggerla, invece di quello che si è fatto, o s'intende fare, per peggiorarla.

3. Senza occuparmi di uno dei tre capisaldi della riforma zanardelliana, la riduzione di numero dei magistrati, riduzione completamente fallita per ragione che non è questo il luogo di esaminare; mi fermo agli altri due, cui è relativo il progetto Costa, l'unicità della carriera e la selezione dei migliori.

Fra tutti gli organici precedenti a quelli del '65, solo pel na-

poletano la carriera giudiziaria era regolata da criterii razionali se non perfetti. Con la legge unificatrice, invece di prendere, un po' da ciascuna, il meglio delle leggi preesistenti, si pensò di distruggere quanto vi era di più pregevole in quella delle provincie meridionali: e così disparve l'alunnato di giurisprudenza, istituito fin dai tempi di Murat, col regolamento del 10 agosto 1812, e completato con la legge del 17 ottobre 1817 e i decreti 30 luglio 1823, 29 ottobre 1825, 29 dicembre 1828, 25 agosto 1833 e 25 agosto 1838.

L'alunnato costituiva il semenzaio della magistratura superiore, quella dei collegi. Non vi si entrava sol per propria elezione, ma a seguito di esame, cioè di merito accertato: il periodo della sua durata serviva di serio tirocinio, con lo studio pratico del diritto, onde addestrarsi alle funzioni giudiziarie. I risultati che diede l'alunnato valsero a dimostrare la bontà intrinseca della legge che lo regolava.

Ma, di fronte ai pregi, non mancavano i difetti, e questi non erano lievi. In primo luogo si creava nella magistratura un aristocrazia, quindi una scissione profonda nella stessa famiglia. Niente di più ragionevole se la supremazia dei pochi su i più si fosse fatta dipendere esclusivamente dall'accertato maggior valore dei primi sugli altri; ma il metodo per accertare il merito non era abbastanza sicuro: non potendo tale ritenersi l'esame ristretto in limiti alquanto angusti, da non dare seria guarentigia di una cultura veramente superiore. Sicchè pel tramite dell'alunnato insieme agli ottimi, che per fortuna formavano la maggioranza, passavano anche i mediocri e i men che mediocri.

Nè questo era il solo difetto, poichè anche per un'altra via si riusciva allo stesso scopo di precludere ai meritevoli la carriera superiore. Non bastava aver superato l'esame di concorso per conseguire la nomina di alunno, occorreva, come condizione indispensabile, la prestazione di una cauzione: coloro che non si trovassero in grado di darla, anche quando fossero di valore eguale o superiore agli altri più fortunati, dovevano rassegnarsi a percorrere la via disagevole dei giudicati mandamentali. Imbrancatisi così con la maggioranza della magistratura, non avevano altro modo per riconquistare il posto dovuto al proprio merito.

Io non sono di coloro che si scandalizzano del sistema delle

cauzioni, col ritenerlo l'affermazione di un privilegio a favore dei ricchi. Per contrario, posta la temporanea gratuità di certe funzioni, deve sembrar logico che, chi le assume, dovesse dimostrare di poter fare a meno dello stipendio. Ma ciò non implica che agli altri non favoriti della fortuna si avesse a togliere il mezzo di dimostrare il proprio merito con la prova degli esami. Invece, secondo l'organico napoletano, per ascendere dai giudicati regi ai collegi, non vi era altra norma che la scelta: la quale, come suole accadere, ben rare volte è determinata dal merito degli eletti; ma da raccomandazioni, relazioni personali o peggio da servizi resi ai governanti, che vuol dire, ingiustizie compiute.

Questi difetti, anzichè correggersi, nella ricostituzione della magistratura napoletana furono esagerati, per meglio copiare il modello piemontese: epperò, dopo l'inconsulta abolizione dell'alunnato, nel respristinarlo col decreto 8 dicembre 1860 limitavasi a soli trenta posti. L'esame non rimase più preordinato, per specialità di criterii, all'accertamento del merito eccezionale, ma si ridusse ad un semplice esperimento d'idoneità, comune a tutti coloro che imprendessero la carriera giudiziaria: i primi approvati che raggiungevano un determinato numero di punti seguivano la via dall'alunnato, gli altri quella meno agevole dei giudicati circondariali. Anche questa parvenza ingannevole di distinzione fondata sul merito doveva sparire, e con la legge unificatrice del 65, la sola volontà degli aspiranti valse a determinare la scelta tra la via lunga della pretura e quella in principio più breve del tribunale. Con ciò stabilivasi evidentemente un privilegio, quello appunto che si credette sopprimere con l'abolizione dell'alunnato: poichè coloro che si trovassero in condizione di fare a meno dello stipendio per un periodo più lungo di anni, si acquistavano per ciò solo una grande preferenza sugli altri, senza nessuna ragione di merito che la giustificasse, una volta che gli uni e gli altri subivano l'identica prova coi due esami, quello di ammissione e l'altro di abilitazione. Ai rejetti, sol perchè poveri, non si offriva alcun' altra via per dimostrare il proprio valore, e per virtù di esso conquistare la promozione; giacchè dalla pretura non si usciva che per scelta o per anzianità, cioè per opera dal caso, della sorte o dell'astuzia.

Divenuto l'alunnato, col mutarsi in aggiuntato, un istituto non

tendente ad alcuna finalità razionale, gl'inconvenienti ad esso inerenti ben presto si rivelarono. Non valendo più come mezzo per la scelta dei migliori, si vide la necessità di non ritardare, per favorire gli aggiunti, la carriera dei pretori: quindi cambiarono gradatamente tra gli uni e gli altri le proporzioni per concorrere ai posti di giudici e sostituti: dapprima gli aggiunti si ebbero la metà, poi un terzo ed infine un quarto. Allora avvenne quello che era facile prevedere. Ritardata la promozione degli aggiunti, gli uditori, che sol per propria elezione sceglievano l'aggiuntato, crescevano di numero di anno in anno: nè era possibile arrestare questa pletora; giacchè il concorso si faceva comulativamente per i pretori e per gli aggiunti, e tra gli approvati pochissimi sceglievano la prima via. D'altra parte col ridursi nei tribunali il numero dei posti destinati agli aggiunti, veniva in corrispondenza a ritardarsi la promozione degli uditori che, mentre per legge avrebbe dovuto a avvenire dopo tre anni, man mano allontanandosi, si giunse in ultimo a conseguirla dopo sette anni di tirocinio. Alla loro volta gli aggiunti, i quali per legge erano dopo due anni promovibili a giudici o sostituti, finirono col rimanere in quella posizione precaria per sei ed anche sette anni; stabilendosi così, per virtù di quelle sapienti disposizioni organiche e regolamentari, un alunnato che poteva durare dai dodici ai quattordici anni!

Sicchè per l'ordinamento del 65, e per le successive modificazioni, l'aggiuntato si tradusse in un espediente burocratico e finanziario, per avere un discreto numero di magistrati a prezzo ridotto. Gli aggiunti, che popolavano a preferenza i tribunali più importanti, erano destinati a sopportarne il maggior lavoro, dapprima senz'alcun compenso e poi retribuiti come operai giornalieri.

Nè questo è tutto. Per la scarsezza degli uditori aspiranti alle preture, a provvedere in queste alle vacanze si reclutavano i pretori un po' da per tutto, accettandosi, ordinariamente senza l'esperimento dell'esame, lo scarto del foro: tutti coloro che, con una laurea ottenuta chissà come, non trovavano a meglio collocarsi. È inutile accennare agli effetti di questo sistema durato per tanti anni: ognuno intende come non poteva derivarne, e non derivò, che lo scadimento morale e intellettuale della magistratura. Si aggiunga la facoltà sconfinata della libera scelta ai gradi superiori dai Tri-

bunali alla Cassazione, facoltà di cui si usò largamente dal '78 in poi, e si comprenderá a quale stato si era pervenuto, allorchè per fortuna Zanardelli fu assunto a dirigere l'amministrazione della giustizia.

4. Ad arginare il disordine che regnava sovrano nella carriera giudiziaria, la mente elevata di Zanardelli pose come fondamento della riforma un principio semplicissimo; giacchè i grandi concetti si riducono sempre in formole semplici: i sistemi ingegnosamente congegnati rivelano difetto di genialità. Il concetto informatore del nuovo ordinamento ideato da Zanardelli può tradursi in questa formola: *unica per tutta la carriera giudiziaria: tutti possono percorrerla rapidamente per merito proprio.*

Per rendere unica la carriera due vie si presentavano: o sopprimere i pretori, facendo dei giudici unici un' emanazione del collegio: o, conservando i pretori, vietare si sorpassasse questo primo grado per iniziarla direttamente dal tribunale. Il primo sistema, che aveva fautori autorevoli, sebbene più razionale, doveva scartarsi di fronte a difficoltà insormontabili che ne avrebbero impedito l'attuazione. È vero che il giudice unico, appunto perché privo del sussidio e del consiglio di altri, dovrebbe avere un valore superiore al giudice collegiale: quindi la razionalità di scegliere i migliori dal collegio per destinarli a funzioni più importanti; ma, posto pure che si potesse giungere a ridurre largamente il numero delle preture, questo sarebbe sempre superiore a quello dei giudici necessari per formare i collegi: anche a raddoppiarlo soltanto, verrebbe meno la ragione del sistema, quella della scelta dei migliori: tutti i giudici dovrebbero alternarsi per funzionare da giudici unici. Che se pure per questa destinazione, non ostante la difficoltá ad esercitarla, si fosse a quello dell'alternativa, preferito il criterio della scelta, come conseguenza ne sarebbe derivato il decadimento di autoritá nei collegi, costituito per presunzione degli elementi più scadenti.

Inoltre, sorpassando pure queste difficoltá, e non son tali da superarsi, non era possibile seguire l'indicata via senza contemporaneamente immutare dalle fondamenta tutto il nostro sistema procedurale e giurisdizionale: senza cioè di punto in bianco sostituire una legislazione giudiziaria ad un'altra affatto diversa. Slargando

così sconfinatamente la riforma, avremmo avuto uno di quei tanti progetti di colossali proporzioni che, se anche fosse stato organicamente vitale, e vi son tutte le ragioni per dubitarne, sarebbe andato inevitabilmente ad infrangersi tra gli scogli parlamentari. Ciò non poteva non essere alieno dalla mente elevata di Zanardelli, e dai suoi criterii eminentemente di pratica attuazione. Ad affrontare e possibilmente risolvere ad uno ad uno i gravi e complessi problemi giudiziarii, era indispensabile spianarsi la via col ridurre e migliorare il personale: questo fine si propose, ed in parte conseguì, la legge 8 giugno '90 con l'unificare la carriera nel solo modo possibile, facendola cioè imprendere dalle preture che, secondo la legge preesistente, costituiva il primo gradino della gerarchia.

Senonchè, posta l'unicità della carriera e il suo inizio dalla pretura, questa fondamentale innovazione doveva, per necessaria e logica conseguenza, connettersi con l'altra, l'abolizione degli aggiunti giudiziari, che traevano la loro origine e la loro ragion di essere appunto dalla duplicitá della carriera: quindi l'incompatibilitá assoluta col nuovo sistema avente a base l'unicità. Il difetto notevole dunque della legge 8 giugno '90, a me pare, fu quello di averli conservati, con funzioni che contraddicono tutta l'economia della legge stessa.

Infatti, secondo il concetto della legge, per acquistare l'idoneità alle funzioni di giudice o di sostituto, è necessario esercitare quello di pretori per un periodo abbastanza lunga: salvo l'ipotesi del merito distinto. Sicchè, sempre secondo la legge, le funzioni dei componenti dei tribunali sono più importanti e richiedono maggiore maturità di criterii giuridici che non quelle dei pretori, le quali valgono appunto a fare acquistare tale maturità: quando siasi raggiunta, si divien meritevole di promozione. Ora, se questo è il principio, poteva nello stesso tempo stabilirsi, senza flagrante contraddizione, che pria di acquistare l'idoneità alle funzioni inferiori di pretori, anzi per acquistare tale idoneitá, sia d'uopo esercitare temporaneamente quelle superiori dei tribunali? Ciò evidentemente è contradditorio: poichè non sarà mai razionalmente ammessibile che sia necessario esercitare un ufficio superiore per acquistare la capacità a quello inferiore: il quale alla sua volta debba volere come mezzo per essere assunto, con altra qualità nominale, a quello

stesso ufficio che in precedenza, con denominazione diversa, si era già occupato.

È vano far distinzioni di vocaboli, rimanendo invariata la sostanza delle cose. Se più persone son chiamate a compiere lo stesso ufficio, queste avranno tutte la stessa qualità essenziale, la presunzione della stessa capacità: importa poco se con distinzioni arbitrarie, non rispondenti cioè a differenza di attribuzioni, esse siano con diverse denominazioni indicate. S'intende senza difficoltà che per convenienze amministrative o finanziarie, e talora anche per capricci burocratici, si affidi l'esercizio di alcune determinate funzioni senz'attribuire a chi ne sia investito l'effettività del grado corrispondente: di qui le reggenze, le missioni, gl'incarichi di reggere un qualche ufficio, con che sempre si prelude alla *titolarità*, come si dice nel gergo della burocrazia: non s'intende per contrario, perchè irrazionale, che si debba pria avere esercitato di fatto e in tutta la loro pienezza le funzioni di un ufficio superiore, per conseguire poi il grado con le relative funzioni di un ufficio inferiore a quello già esercitato. In altri termini si spiega agevolmente che ad un tenente colonnello si possa affidare il comando effettivo di un reggimento pria di conferirgli il grado, gli onori e gli averi di colonnello; ma non si spiegherebbe punto se si volesse far precedere, l'effettività del comando di un reggimento come esperimento valevole ad acquistare l'idoneità al grado di capitano.

Ora gli aggiunti giudiziarii, prima della legge del '90, non erano che giudici o sostituti procuratori del re, e tali rimasero con la legge suddetta, perchè nulla fu innovato circa le loro attribuzioni. Posta la duplicità della carriera, la distinzione dei giudici e dei sostituti in titolari e aggiunti si spiegava, anzi era una necessità per equiparare in qualche modo le due carriere, quella che cominciava dalle preture e l'altra che s'iniziava nei tribunali: ed era anche una convenienza per l'erario, perchè, col comodo espediente dell'aggiuntato, si provvedeva al numero dei magistrati necessarii per la costituzione dei collegi di prima istanza, pagandone una discreta parte a prezzo ridotto. Inoltre presentava un altro vantaggio, forse troppo limitato e alquanto discutibile, quello di agevolare l'ingresso alla magistratura a coloro che non si sarebbero rassegnati a percorrere la via spinosa delle preture, e, per evitarla preferivano un

sacrificio pecuniario per lunghi anni, dopo di che all'effettività delle funzioni seguiva quella del grado e dello stipendio.

Svanito questo vantaggio con l' unificarsi la carriera, e fu un bene, non doveva sembrare logica ed indispensabile la soppressione degli aggiunti che traevano la loro ragion di essere dalla duplicità della carriera? Conservandoli la legge del '90 con le stesse attribuzioni che pria si avevano, ha creato l'anomalia che dall'effettivo esercizio di funzioni inerenti ad un grado gerarchico superiore si passi all'effettività di grado e di funzioni inferiori. Ed in vero, un aggiunto giudiziario addetto all'ufficio del P. M. ha tutte le attribuzioni del procuratore del re, nella loro pienezza ed estensione. In mancanza del procuratore del re dirige l'ufficio, e quindi indirizza l' azione dei pretori dipendenti, che gerarchicamente sono suoi superiori, li istruisce nei dubbi che propongono, esercita su di essi la sorveglianza disciplinare, li richiama, giudica del merito delle loro sentenze e le impugna allorchè, nella sua posizione di superiorità, le crede erronee. Lo stesso dicasi di quelli destinati ai tribunali che, come componenti del collegio, hanno giurisdizione superiore ai pretori e giudicano dei loro giudizii. Promossi intanto questi aggiunti, che sono collocati così in alto, diventano alla loro volta soggetti a coloro di cui furono giudici. Questo inconveniente non è eventuale, possibile; ma è l' effetto inevitabile del sistema: appunto perchè, in virtù della legge l'aggiunto giudiziario, che per gerarchia occupa un posto inferiore al pretore, è chiamato dalla legge stessa ad esercitare funzioni superiori. Ciò non è logicamente ammessibile, poichè non è logico che i diversi gradi della carriera non debbano corrispondere ai diversi gradi di attribuzioni e di presunta capacità. Ora se il primo grado della carriera giudiziaria è quello di pretore, giacchè gli uditori non hanno giurisdizione ed attribuzioni proprie e costituiscono perciò l' alunnato, non potevasi al disotto dei pretori stabilire un altro gradino, quello degli aggiunti giudiziarii; e ad essi assegnare funzioni superiori a quelle dei pretori: le stesse funzioni cioè a cui saranno chiamati i pretori con l'ascendere al grado superiore di giudice o di sostituto procuratore del re.

A questi inconvenienti propri dal sistema, per necessità di cose nella pratica se n' è aggiunto un altro, che è servito meglio a rivelarne i difetti e che contraddice a disposizioni tassative dalla

legge stessa. Venuta meno in forza di essa la facoltà di provvedere alle preture eleggendo i pretori tra la folla senza guarentigie di sorta, e dovendo essi invece esclusivamente derivare dall'aggiuntato; ne seguì che, per difetto di numero degli aggiunti promovibili, rispondente alle annuali vacanze delle preture, poco meno di un terzo di queste dovrebbero rimanere scoperte. Non potendo ciò consentirsi per le esigenze del servizio, si doveva provvedere in qualche modo, e si è provveduto con abilitare gli uditori, dopo soli sei mesi di tirocinio, a reggere le preture. Con questo espediente si è creata la più strana contraddizione tra i criterii informatori della legge e la pratica attuazione di essa.

Secondo i criteri della legge, ad acquistare la capacità alle funzioni di pretori occorre un tirocinio di diciotto mesi come uditore, seguito da un secondo esame d'abilitazione oltre il primo di ammissione: quindi l'esercizio delle funzioni di giudice o di sostituto per un biennio; dopo di che si presume abbia raggiunto la capacità per quelle di pretore. Nella pratica invece si divien pretore (poichè, senza far distinzione di nomi ma di cose, è bene ripetere che i reggenti sono pretori come tutti gli altri, una volta che non hanno attribuzioni e giurisdizione diverse dagli altri), dopo solo sei mesi di tirocinio: pria cioè dell'esame di abilitazione, che dovrebbe servire ad accertare la capacità, e pria del biennale esperimento dell'aggiuntato.

Se si fallisce all'esame, non si diviene aggiunto, ma si rimane pretore reggente; cioè si conserva quel posto al quale l'aspirante è stato solennemente dichiarato inidoneo: approvato all'esame si è promosso aggiunto, cioè si è assunto a quelle funzioni che, sempre secondo lá legge, valgono a far conseguire l'idoneità a quelle di pretore. In fine, decorso il biennio, si diviene pretore; cioè si ritorna a quel posto già occupato pria dell'esame di abilitazione e del biennio dell'aggiuntato. Ridivenuti finalmente pretori si aspetta per lunghi anni la promozione a giudice o sostituto per riprendere quelle stesse funzioni che si avevano come aggiunti: quando cioè per presunzione legale dovevano ritenersi incapaci, poiché, secondo la legge, non si può essere componente del collegio pria di essere stato pretore.

È così evidente che in questa parte la legge del '90 siasi rivelata difettosa, che fa meraviglia come mai non si è pensato a

correggerla fin dal principio della sua attuazione: e maggiore è la meraviglia se si riflette che quando vi si vuol metter mano, invece di correggerla, si pensi di peggiorarla.

5. Con l'altro caposaldo della riforma zanardelliana, la selezione dei migliori, si segna un gran passo nella via del progresso, che può dirsi della redenzione intellettuale della magistratura, ostacolata da tutti gli altri espedienti fino allora in uso per scernere tra la folla i valorosi, col mezzo delle commissioni consultive, locali o centrali, dei rapporti dei capi delle corti di appello, delle informazioni e simiglianti: tutte mistificazioni per favorire gli scaltri e gl'intriganti, e lasciar libero campo all'arbitrio e alle influenze, che per tutti i versi si esercitavano sul ministro e sul ministero, a danno dei veri meritevoli, che ordinariamente sono i più modesti, inesperti a brigare, repugnanti a sollecitare raccomandazioni.

Il merito dev'essere accertato obiettivamente, non già sull'opinione altrui, formatasi senza sapersi come e su quali elementi. L'unico mezzo per accertarlo obiettivamente è l'esame, mercè cui si giudica del valore intellettuale dalla sua produzione, indipendentemente da tutte le altre cause personali o occasionali, sempre ignote, che concorrono perchè di una persona si abbia opinione favorevole o sfavorevole. Accertato il merito in modo obiettivo, può essere opportuno ricorrere agli altri mezzi per conoscere l'uomo; ma non sarà mai razionale pretendere di scoprire il valore intellettuale per via indiretta, prescindendo cioè dall'esame del prodotto dell'intelligenza. E non debbo nascondere il mio compiacimento nel ricordare che fin dal '85 col mio studio *sulla riforma giudiziaria* (1) espressi il parere, che le promozioni nella magistratura dovessero farsi per concorso su temi ogni anno proposti da apposita commissione, salvo ai concorrenti aggiungervi come titoli le sentenze redatte, le pubblicazioni giuridiche, i lavori inediti della stessa indole o anche l'indole diversa. Coloro che superassero tale prova dovrebbero promuoversi a preferenza per merito eccezionale: e solo in difetto di essi passarsi agli anziani eleggibili coi soliti criterii di scelta. Con questo metodo dell'esame per concorso, osservavo fin d'allora, non si negano i diritti dell'anzianità; poichè questa per sè sola non costituisce

(1) § XXVIII.

un diritto pel funzionario ad essere elevato ad un grado superiore. Se i gradi debbono conferirsi in ragione della capacità a sostenere l'ufficio cui son relativi, è evidente che, potendosi questa capacità indagare in modo diretto, non si dovesse ricorrere ad ogni altra maniera indiretta, epperò meno sicura, se non in via sussidiaria e subordinata: quindi promuoversi gli anziani sui rapporti favorevoli dei capi di ufficio e parere conforme della commissione, solo quando siasi esaurito l'elenco dei promovibili a seguito di concorso: cioè per merito direttamente accertato.

In proporzioni limitate, con la legge 8 giugno 1890, questa aspirazione trovava accoglimento, stabilendosi (art. 13) che un terzo delle vacanze annuali ai posti di giudici e sostituti dovesse conseguirsi da coloro che superassero il concorso per merito distinto: gli altri due terzi agli anziani riconosciuti meritevoli.

Ma anche in questa parte la legge Zanardelli, ottima nel concetto, si rivelava deficiente circa il metodo adottato per accertare il merito distinto. Infatti dopo stabilito (art. 16) che per questo dovesse intendersi *una cultura giuridica non comune e una singolare attitudine e facilità a una rigorosa e perspicua esposizione dottrinale e pratica*, si statuisce che l'esperimento per riconoscere questo valore eccezionale consistesse nello svolgimento di quattro tesi, l'una sul dritto romano, l'altro sul dritto civile e commerciale, la terza sul diritto amministrativo e la quarta nel diritto penale. Per superare la prova occorre riportare in ciascuna materia otto decimi dei voti, così nell'esame orale che nello scritto. Come questo metodo sia fallace a scoprire il merito vero, parmi assai agevole dimostrare.

In primo luogo è assolutamente in opposizione allo scopo che si vorrebbe raggiungere, il consueto espediente di riunire i concorrenti, segregarli, e assegnare loro un brevissimo termine di poche ore per svolgere il tema proposto, col divieto assoluto di consultare gli scrittori. Questo metodo può essere utile per gli esami d' idoneità: quando cioè si deve accertare soltanto se gli esaminandi posseggano le nozioni, i principii, e conoscano le teoriche di quelle discipline richieste per l' esercizio di una professione o per essere rivestiti di un pubblico ufficio. Non si riesce invece con lo stesso esperimento a scoprire il valore eccezionale, la capa-

cità superiore dei concorrenti: se essi cioè non solo conoscano le teoriche di questa o quell'altra scienza, ma se le abbiano assimilato in modo da segnarvi l'impronta del proprio ingegno, ed esporle secondo le proprie vedute, ch'è il risultato di lungo lavorio intellettuale. Per dare un saggio di questa indole è indispensabile la diuturna meditazione, l'assiduità delle indagini, l'esame critico delle opinioni altrui sullo stesso argomento: tutto questo non può farsi che nella solitaria serenità del proprio studio. Nessuno, che sia veramente cultore di una scienza, assumerebbe l'impegno di dettare una monografia su di un tema ad essa relativa, senza consultare libri, o assegnandosi un termine di poche ore in un giorno determinato, che potrebbe essere per lui poco propizio al lavoro intellettuale. Anzi ora si esagera in senso inverso, chè l'interminabile elenco bibliografico è inseparabile da qualunque pubblicazione scientifica: e talora può essere anche una mistificazione, citandosi indifferentemente scrittori che sono stati consultati dall'autore, e scrittori che si conoscono soltanto di nome o perchè da altri ricordati. L'esagerazione non esclude la bontà del metodo, non essendovene altro per trattare argomenti scientifici; poichè non solo la scienza, ma neanche l'arte vera consentano improvvisazioni.

Se ciò non può negarsi, ne segue che col sistema degli esami stabilito dall'art. 16 della legge 8 giugno '90, assolutamente inadatto a riconoscere il merito distinto, non si riesce che ad accertare la vivacità dell'ingegno dei concorrenti e la loro forza di memoria: due cose che ben rare volte vanno congiunte col valore intellettivo. Chiamate ad un esperimento di questo genere un poeta vero ed un poeta estemporaneo, quest'ultimo vincerá la prova sull'altro; poichè la sua poesia tutta efflorescenza, tutta suoni, non ha contenuto, non ha solidità, e perciò non ha bisogno di riflessione: il poeta vero invece deve meditare lunghi giorni per trovare la forma adatta a rivestire una sola idea, epperò, posto a quella prova inconcludente, ne esce con la dichiarazione ufficiale d'incapacità. Non diversamente avviene se con lo stesso metodo si voglia riconoscere il merito scientifico: chi si è rivestito di una dottrina attaccaticcia, rimpizzandosi la mente di notizie e di teoriche che presto, dopo lo sforzo dell'esperimento, per non avvenuta assimilazione si staccheranno come in autunno le foglie, sarà giudicato superiore agli altri che posseggo-

no più solide cognizioni, ma più limitati ricordi, e quelle cognizioni, appunto perchè più solide, non sanno esporre con leggiera facilità.

Nè meno deficiente mi sembra la valutazione del merito la mercè del sistema decimale, misurandolo a decimi e a punti. Questo metodo, per sè stesso empirico ed incerto, può seguirsi per necessità pratica negli esami d'idoneità, e vale ad indicare approssimativamente, secondo il criterio degli esaminatori, se ed in qual grado la sufficienza si riconosca. Il numero, ordinariamente considerevole, degli esaminandi non permetterebbe altro modo di valutazione. Diverso è il caso del merito distinto, quando cioè si tratta di scoprire se, colui che a quella prova si sottopone, abbia un valore eccezionale. Il giudizio dell'esaminatore in quest'ipotesi si riduce a riconoscere o escludere questo valore: come dunque sarà possibile esprimere questo giudizio per via di punti e di decimi, una volta che esso deve consistere in un'affermazione o in una negazione? Riuscirá mai alcuno a formarsi un concetto esatto della differenza di merito tra chi che abbia riportato gli otto decimi, e l'altro valutato per sette decimi e tre quarti? E a quanta quantità di scienza potrà mai corrispondere questo quarto di decimo? Si capisce la cranometria, ch'è la misurazione di ciò ch'è sensibile, per desumere dalle proporzioni del contenente la capacità del contenuto; ma non si capisce come questo contenuto, ch'è imponderabile e invisibile, si possa misurare con gli stessi mezzi suggeriti dalla matematica. Sicchè, a me pure, che, sbandèndosi i soliti punti, sarebbe stato ragionevole stabilire che l'approvazione dovesse consistere nel voto unanime affermativo della commissione. S'intende che, riconosciuto in più concorrenti il merito distinto, per necessità di graduatoria con un secondo giudizio e col criterio della maggioranza, si dovrebbe fissare l'ordine di precedenza tra gli approvati.

E per un altro ordine d'idee a me sembra che l'esperimento voluto dalla legge '90, per accertare il merito distinto, doveva nella pratica rilevarsi disadatto allo scopo: o, per essere più esatti, potrebbe dirsi che per esso si è mirato ad uno scopo inconseguibile.

Se con l'esame prescritto dall'art. 16 si vuole la prova che *il concorrente sia fornito di coltura giuridica non comune e mostri singolare attitudine e facilità a una rigorosa e perspicua esposizione dottrinale e pratica*, in altri termini che egli sia pervenuto

ad un grado eminente di dottrina nelle materie sulle quali si svolge l'esame, è ragionevole pretendere che a questo grado eminente si debba pervenire, e nella stessa misura, coltivando contemporaneamente le diverse parti della scienza giuridica? Io ritengo invece che non si possa raggiungere una coltura eccezionale in una parte qualsiasi dello scibile se non dedicandovisi interamente. Le scienze progrediscono specializzandosi: cioè studiandosi nelle singole parti. Dal progredire di ciascuna non deriva l'isolamento di essa; ma per contrario si delineano meglio i confini e i contatti con le altre affini e con quelle che alle apparenze sembrano estranee: ciò non implica potersi tutte abbracciare ad un tempo, a vece di limitarsi alla conoscenza dell'obietto e delle nozioni di ciascuna; poichè è impossibile versare in tutte egualmente l'attività intellettiva, ch'è tanto limitata dal tempo e dalla capacità comprensiva.

Da queste considerazioni viene legittima la conseguenza che, volendosi con l' esame per merito distinto accertare il valore eccezionale del concorrente nella scienza del diritto, avrebbesi dovuto indicare intorno quali parti delle discipline giuridiche dovesse svolgersi la prova, e ben si fece circoscrivendola al diritto civile, romano, penale, commerciale e amministrativo, come quelle che più direttamente occorrono nell'esercizio delle funzioni giudiziarie; ma non dovevasi prescrivere che l'esperimento fosse cumulativo, e pretendersi che in ciascuna di esse si raggiungesse contemporaneamente un grado eminente di dottrina: il che non è possibile. Per divenir civilista, penalista, nel significato vero della parola, o versato nelle conoscenze dottrinali del diritto amministrativo o commerciale, è mestieri dedicarsi esclusivamente a ciascuna di queste parti della scienza giuridica *nocturna diurna manu:* il che esclude la possibilità di raggiungere l'eccellenza simultanea in tutte: salvo casi eccezionalissimi, se pur ve ne sono, che non possono servire di norma.

Non diversamente che nell'industria, nella scienza non può esservi progresso, se non sia rigorosamente rispettata la legge della divisione del lavoro. Una volta si poteva essere ad un tempo medico e chirurgo, e per giunta naturalista, matematico, filosofo. Oggi il medico non si occupa di chirurgia e viceversa, per non rivelarsi mediocre medico e mediocre chirurgo. Anzi, eccettuate le mediocrità, in ciascuno de' due rami non vi sono generici ma specialisti: l'o-

stetrico non attende che all'ostetricia, l'oculista non invade il campo del dermatologo o l'igienista quello del psichiatra: quelli che si versano indifferentemente in tutto in niente sono eccellenti. E alle divisioni succedono le suddivisioni. Si prenda ad esempio la zoologia, e si vedrà come ora non sia più possibile studiare tutti gli organismi viventi con la stessa profondità di osservazione; epperò l'elmintologo si è limitato alle indagini sugli elminti, l'ornitologo sugli uccelli e così via. Lo stesso è avvenuto in tutte le altre diramazioni delle scienze naturali.

Ora io domando: se il campo delle scienze giuridiche è anche esso tanto esteso e frastagliato, come si potrebbe percorrerlo tutto per acquistarne conoscenza piena con l'osservazione assidua d'ogni sua parte? Ed è proprio un'anomalia della legge, quella di aver voluto attirare alla magistratura gl'insegnanti effettivi in materie giuridiche negli istituti governativi, anche quelli superiori, e i liberi docenti con effetti legali nelle università del regno, non già invitandoli a dare un nuovo saggio della loro eccezionale competenza in una delle discipline giuridiche che abbia più diretta attinenza con la prattica delle funzioni giudiziarie; ma obbligandoli a passare per la trafila dell'esperimento generico prescritto dall'art. 16. Sicchè un professore universitario di diritto romano, civile o penale, amministrativo o commerciale, non è ritenuto per ciò solo idoneo a sostenere una carica giudiziaria, anche quando oltre la presunzione derivante dalla sua qualità officiale d'insegnante, producesse altri titoli a dimostrare il suo valore scientifico nella parte del diritto cui si è dedicato; ma viene invece respinto per la possibilità che nelle altre parti, com'è naturale, egli non avesse raggiunto lo stesso grado di dottrina.

Per questi curiosi criteri nel fatto si è verificato che un professore universitario di diritto civile e romano, noto per le sue pubblicazioni di merito incontestato, che avevano richiamata l'attenzione e l'encomio dei giuristi tedeschi, presentatosi all'esame per merito distinto, ne usciva con l'umiliazione della sconfitta, sol perchè nella prova di diritto amministrativo gli venne meno una frazione di decimo! Con questo strano metodo per scoprire il merito eccezionale si viene direttamente alla conseguenza che gli esaminatori, i giudici del concorso, i quali certamente debbono essere, cia-

scuna per la sua parte, i luminari della scienza nelle singole materie sulle quali volge l'esame, se dovessero essi stessi sottoporsi a quell'esperimento, ne andrebbero riprovati; poichè a colui che deve esaminare sul diritto civile, il suo collega del diritto amministrativo non aggiudicherebbe in questa materia gli otto decimi, e così viceversa: non altrimenti si comporterebbe il penalista nel rapporto del romanista e queste verso quello. Potenza dei decimali, per cui virtù si giunge a questo che, coloro ai quali é affidato di riconoscere negli altri il valore dottrinale da farli entrare in magistratura in ragione del merito distintò, non potrebbero essi entrarvi per difetto decimale di dottrina!

A me sembra dunque che, ad elevare il livello intellettuale della magistratura, sia indispensabile attirare in essa gli specialisti nelle scienze giuridiche. Riuscendosi ad averne anche pochissimi, i collegi giudiziarii acquisteranno lustro ed autorità; poichè il valore dei pochi varrà a coprire la mediocrità della maggioranza, la quale, è vano dissimularselo, non potrà mai superare la media della capacità comune.

E, ad intendersi chiaramente sul proposito, non debbono confondersi gli specialisti con gli *esclusivisti*, mi si passi la parola, con la quale possono bene indicarsi coloro che, fossilizzatisi in una ristretta cerchia di conoscenze, in questa s' isolano completamente, senz'accorgersi dei rapporti con le altre. Chi per contrario dedica tutta la sua attività intellettuale, l'assiduità della sua osservazione ad una parte determinata dello scibile, non fa che scorgere meglio, l'ho già rilevato, le relazioni fra essa e le altre affini e non affini, delle quali deve necessariamente possedere le nozioni, conoscere il contenuto. Solo gli eruditi prescindono da ciò; ma essi difficilmente all'erudizione accoppiano la dottrina: per lo più non sono che magazzini di robe vecchie, accumu'ate senza discernimento e senz'ordine conservate. Sicchè, a mio modo di vedere, con l'accertare il valore eccezionale, la competenza speciale, nelle singole parti della scienza giuridica, non si fa astrazione dalla coltura generale del diritto e delle altre discipline che con quella hanno più stretta attinenza. Senza questa coltura generale non si diviene specialista; il che importa che, chi presume passar per tale, rileverá indubbiamente la sua deficienza nello stesso saggio sulla parte speciale cui cre-

de essersi dedicato: quindi soccomberà nella prova per l'accertamento del merito distinto.

E qui è opportuno notare che, a differenza dell'esame di merito distinto, quello di ammissione, ch'è l'esame d'idoneità, dovrebbe essere indirizzato appunto allo scopo di accertare nei concorrenti la coltura generale giuridica, indispensabile a tutti i magistrati: quindi per questa prova maggiore dovrebb'essere l'estensione, minore l'intensità. Oltre alla conoscenza del diritto positivo, anzi a preferenza di questa, che andrebbe meglio riserbata al secondo esperimento, quello di abilitazione, per l'ammissione l'esame dovrebbe versare sulla parte storica e razionale del diritto. E credo non riuscirebbe superfluo se alle prove sul diritto romano, sulla filosofia e storia del diritto, si aggiungesse l'economia sociale e la sociologia: senza le cui nozioni non si arriva ad intendere il valore, l'indole e l'estensione di certi rapporti giuridici, sui quali il magistrato è chiamato sovente a dare il suo giudizio, e difficilmente può farlo con la nuda conoscenza della disposizione di legge. A formarsi un esatto criterio di una teoria di diritto civile o di diritto amministrativo, più di tutt' i comenti e dell' autoritá degli scrittori, vale la conoscenza di una legge economica, che spesso da sè sola rivela la vacuitá della dottrina formata di mosaico.

Oggi non sono più tollerabili quei magistrati un tempo reputati dottissimi, e che lo erano di fatto; ma la cui dottrina, che meglio poteva dirsi erudizione, era limitata alla conoscenza del digesto, dei comenti e delle glosse, sdegnosamente sprezzanti di tutto quanto non trovasse riscontro in quel tempo remoto, il cui grado di civiltà e di cognizione, e i cui costumi, non possono adattarsi ad una società sostanzialmente diversa. Le loro sentenze si decantavano, e si decantano ancora, come monumento di sapienza; ma destano quello stesso sentimento di sconforto e di tristezza che all' osservatore ispirano i ruderi dell' antichità, desolati di trovarsi superstiti in mezzo ad uomini e cose ad essi affatto ignoti. Se avevano ad enunciare nei loro pronunciati un principio di senso comune, lo facevano quasi timidamente, soffocandolo subito sotto un cumulo di citazioni e di testi latini, per dimostrare dovesse opinarsi a quel modo, non perchè così impone il buon senso; ma perchè non altrimenti la pensavano Ulpiano, Labeone e Modestino: a somiglianza di

quel sacro oratore, il quale volendo convincere i *diletti uditori* che tutti gli uomini son destinati a morire, credeva indispensabile avvalorare questa *sua opinione* con l'autorità della scrittura e dei santi padri. Certamente non si può essere giurista senza la conoscenza piena dal diritto romano; ma la venerazione per la sapienza giuridica di quel tempo, non deve tradursi in feticisimo: tranne che non si pretenda amministrare giustizia a' contemporanei di Papiniane in rispondenza dei bisogni, dei costumi, della vita di allora.

Sicchè, a me sembra, doversi insistere per assicurarsi della sufficiente cultura generale giuridica; ed a questo scopo dovrebbe specialmente indirizzarsi l'esame di ammissione, serbando a quello di abilitazione l'accertare la conoscenza delle leggi positive: all'esame di merito distinto invece, la dimostrazione di essersi raggiunto un grado eminente in una parte della scienza del diritto.

Contro il sistema che a me sembra preferibile per accertare il merito distinto, si è obiettato che facilmente aprirebbe l'adito alle frodi, potendosi dai concorrenti far passare come proprii i titoli da altri per essi apprestati. A me per contrario pare questa preoccupazione poco fondata; giacchè non si è avuto a deplorare lo stesso inconveniente quando per titoli si conferiscono le cattedre degli istituti superiori. Non si può verificare il temuto pericolo per l'ovvia ragione, che ai concorrenti non si richiede la nuda e semplice esposizione di teoriche, presso a poco come agli esami dei gradi universitarii. Se l'esperimento fosse così limitato, chi non si sentisse in grado nemmeno di rabberciare un imparaticcio di scuola, facilmente potrebbe ricorrere all'opera altrui; ma poichè, per contrario, debbono proporsi come temi degli studi dottrinali completi sui problemi più gravi di diritto, ne segue che chi sia in grado di affrontare l'ardua prova lo fa nel proprio non già nell' altrui interesse: non potendo supporsi che si prestassero a questa frode coloro non interessati a concorrere, perchè già collocati in alto, siano essi professori, magistrati o avvocati.

D'altronde, ad allontanare ogni pericolo di frode, basterebbe la facoltà nella commissione esaminatrice a richiedere l' esame orale, qualora dalla discordanza tra i precedenti e le informazioni sul concorrente con i titoli presentati, trovasse ragione di dubitare della legittimità di questi.

In fine col metodo proposto potrebbe superarsi un altro inconveniente, che si attribuisce al sistema degli esami come mezzo a conseguire la promozione. Si è osservato che per tal modo si toglie ogni prestigio ai magistrati che soccombono alla prova, i quali a disagio rimangono in carica dopo la sconfitta. Veramente quest'inconveniente non è stato rimosso dalla legge Zanardelli; non per tanto non si è verificata questa menomazione di prestigio pei pretori e per gli aggiunti che non superano l'esame di merito distinto: anzi si tien conto come ragione di preferenza, e credo giustamente, del solo fatto di essersi esposti a quella prova. Ma io domando, si eliminino pure del tutto gli esami, affinchè il discredito non abbia a colpire i magistrati riprovati; si vorrà per ciò sostenere che siano circondati dalla pubblica estimazione coloro che invecchiano nello stesso grado perchè riconosciuti impromovibili? Fra i due chi si rende più stimabile, il funzionario che attende allo studio per esporsi ad un esame, e soccombe alla prova; o l'altro che, riconoscendo la propria insufficienza, non studia affatto, sapendo di non poterlo sostenere?

Nondimeno col metodo dell'esame per titoli anche l'inconveniente di render nota la riprovazione potrebbe rimuoversi, col facultare i concorrenti a farli pervenire direttamente alla commissione, controsegnati da un motto rispondente ad altro simile sulla busta chiusa che contiene le indicazioni della persona. La busta non vorrebbe aperta che nella sola ipotesi di giudizio favorevole sui titoli: bruciandosi nel caso opposto, come si suole nei concorsi a' premi accademici. In tal modo si potrebbe partecipare al concorso senza rivelarsi; restando ignoti i nomi dei riprovati anche al ministero e alla commissione.

7. Rilevati i pregi essenziali della legge Zanardelli e i difetti, che sarebbe stato facile correggere, passando allo esame delle proposte del ministro Costa, si giunge senza difficoltà alla conclusione che, non ostante le sostanziali modificazioni apportatevi dal Senato, per esse si viene ad alterare profondamente il concetto informatore della riforma Zanardelli, e si portano alle ultime conseguenze i difetti.

In primo luogo nè dal Ministro proponente, nè dal Senato, si è nemmeno da lontano intraveduto che gli aggiunti giudiziarii dopo la riforma del '90, non avendo più ragione di essere, rimasero

a rappresentare un non senso nell'economia della legge. Gli aggiunti son conservati, con la stessa impropria denominazione, che non si è creduto sostituire con altra meno insulsa. Soltanto di essi e degli uditori si è voluto fare quasi degli agenti ferroviarii, obbligandoli a percorrere l'Italia in tutti i versi, per convenire più volte all'anno nella capitale, che diverrà sede permanente di esami. In questi primi anni della carriera gl'iniziati non dovranno occuparsi di altro che di farsi esaminare: senza si lasci loro tempo e modo di studiare con serenità di animo, e di attendere alle cose di ufficio.

Nulla si è innovato circa le condizioni per l'ammissione allo esame. Solamente, secondo il progetto ministeriale, si sarebbe ritornati al sistema anteriore al '90, che l'esame seguisse nella sede di ciascuna Corte di Appello in quanto agli scritti: il Senato ha respinto quest'innovazione alla legge del '90. Son noti i motivi che ispirarono l'art. 3 di questa legge, il fine cioè che gli esami si regolassero con uniformità di criteri e eguaglianza di trattamento per tutt'i concorrenti. Ciò non poteva aspettarsi dalla pluralità delle commissioni esaminatrici, alcune delle quali si mostravano più benigne e larghe di consigli verso gli esaminandi, altre più austere: quindi l'approvazione o la riprovazione, poteva derivare da questa diversità di condotta, e tra gli approvati non era possibile stabilire, con norme eguali per tutti, le ragioni di preferenza.

Per quanto gravi queste considerazioni, non sono men gravi quelle che inducono al sistema opposto proposto dal Ministro. Con l'accentrare gli esami alla capitale, si rende il concorso non accessibile a tutti; poichè non pochi potranno trovarsi in condizioni di non essere in grado di affrontare le spese di due viaggi, e della permanenza non breve in Roma per lo sperimento scritto. E se per ventura i meno favoriti dalla fortuna fossero anche i migliori per valore intellettuale e morale, dovrà dirsi provvida la legge che a costoro preclude l'adito alla magistratura?

E sul proposito opportunamente si osserva sulla relazione ministeriale che « se per eliminare tale inconveniente non vi fosse al-« tro mezzo che ritornare puramente e semplicemente al vecchio si-« stema si dovrebbe esitare ad accoglierlo; ma poichè tra le riforme « introdotte della legge 8 giugno '90 vi fu pur quella di volere ac-« canto agli scritti, anche gli esami orali, così può ben seguirsi

« ora una via di mezzo, con lo stabilire che gli esami scritti abbiano
« luogo presso le corti di appello, con che cesserà una differenza
« che dissuade molti giovani, sparsi sulle diverse regioni d'Italia
« dal prender parte ai concorsi: e che poi gli approvati negli esa-
« mi scritti siano chiamati a Roma per subire le prove orali: con
« che sarà dato di sottoporre ad efficace riprova la serietà degli
« esami scritti, e di assicurare l'unità dei metodi e dei criterii per
« apprezzare il merito, tenendo fermo in questa guisa, a quella e-
« guaglianza di garenzie che fu saviamente voluta dalla legge del
« 1890.

« Nè dicasi che, con ciò, il disagio della venuta nella capitale
« si lascia sussistere; poichè oltre che esso sarà grandemente di-
« minuito esonerando gli aspiranti dall'obbligo di rimanere in Ro-
« ma per tutto il tempo necessario per compiere le prove scritte, è
« da considerare che, quando siasi già ottenuta l'approvazione negii
« esami scritti, una gita per sostenere l'ultima prova, da esaurirsi
« in un sol giorno, non potrà costituire un serio sacrificio, o se
« sacrificio, sarà sopportato col conforto di avere già in parte rag-
« giunto l'intento e con la speranza di conseguirlo intero ».

Anche a non seguire interamente il Ministro sulla sua propo-sta, il Senato, tenendo conto delle savie considerazioni che la sugge-rivano, invece di eliminarla del tutto, avrebbe potuto appigliarsi ad un'altra via di mezzo, col limitare per regioni le sedi degli esami scritti. Per l'eccessivo numero delle attuali Corti di appello, non si vede la necessità che gli esami dovessero seguire egualmente in cia-scuna di esse. Pei candidati che non siano proprio del luogo ove siede la Corte, torna lo stesso recarsi a Firenze anzichè a Lucca, a Palermo anzichè a Messina o Catania, a Milano anzichè a Brescia, a Torino anzichè a Casale, a Roma invece che ad Aquila. Per tal modo si sarebbero conciliati tutti gl'interessi: evitandosi di rendere impossibile la carriera giudiziaria a un numero non irrilevante di giovani, che potrebbero per ventura essere anche i migliori.

Circa la composizione delle commissioni esaminatrici per con-trario, dal progetto ministeriale s'intendevano fare delle innovazioni punto plausibili, non adottate dal Senato. Per la legge del 1890 (ar-ticolo 3) essa si compone di almeno sette membri, scelti tra i ma-gistrati appartenenti alle Corti di Cassazione e di Appello, gli av-

vocati esercenti e i professori della facoltà di giurisprudenza. Col progetto si riduceva il numero a cinque, scelti tra i magistrati di Cassazione e di Appello, con facoltà di chiamare a far parte della commissione, sia come membri effettivi che come supplenti, un avvocato esercente ed un professore della facoltà di giurisprudenza. Il Senato, ritenendo il numero di cinque, ha stabilito che tre dei componenti dovessero scegliersi tra i consiglieri di Cassazione, uno tra i consiglieri di Appello e il quinto tra i professori ordinarii delle facoltà di giurisprudenza.

A dire il vero una commissione di sette componenti sembra preferibile a quella di cinque: e, trattandosi di un esame puramente dottrinale anzichè di pratica giudiziaria, la maggioranza avrebbe dovuto essere di professori. Si è fatto bene con l'escludere l'avvocato esercente, che in quest'esame non ha niente a vederci, tranne che non sia un professore di diritto, nella qual caso dovrebbe entrare nella commissione per questa sua qualità, non già per l'altra di avvocato; ma non s'intende per contrario perchè siasi voluto in essa un sol professore invece di quattro.

8. In quanto alle materie degli esami e alla loro distribuzione tra i due esperimenti, così il progetto ministeriale che il controprogetto approvato dal Senato, non segnano un progresso sullla legge Zanardelli. Secondo questa (art. 3) l'esame di ammissione consiste: 1. in una pròva scritta su ciascuna dei seguenti gruppi di materie *a)* filosofia del diritto e storia del diritto italiano, *b*) diritto romano, *c*) diritto costituzionale e amministrativo, *d*) diritto e procedura civile, *e*) diritto commerciale, *f*) diritto e procedura penale. 2.° In una prova orale sulla materia dell'esame scritto, e inoltre sul diritto internazionale e sul diritto ecclesiastico. Per l'esame pratico di abilitazione, (art. 7) la prova consiste nello svolgimento, in forma di sentenza o di altro atto giudiziario, di quattro tesi sul diritto civile, amministrativo, commerciale e penale.

Col progetto ministeriale la procedura civile e penale esula dall'esame di ammissione, per passare, non si sa perchè, in quello di abilitazione insieme alla filosofia del diritto e al diritto amministrativo. In questo secondo esame si aggiunge il diritto civile comparato col diritto romano, l'ordinamento delle giurisdizioni giudiziaria, amministrativa e finanziaria. Col controprogetto approvato dal

Senato, (art. 3 4 5 e 8) si son mantenute le disposizioni degli art. 3 e 7 della legge 8 giugno '90: soltanto la storia del diritto italiano è passata tra le prove orali, e vi si è aggiunto il diritto internazionale pubblico e privato: e credo si sia fatto benissimo. Secondo il progetto ministeriale invece, l'esame di ammissione che dovrebbe essere teoretico, tendente cioè ad accertare nei concorrenti la coltura generale giuridica, cambierebbe indirizzo col versare specialmente sul diritto positivo: quello di abilitazione per contrario diverrebbe principalmente teoretico, con l'aggiunta del diritto finanziario. Ora, se con questa denominazione, s'intende indicare la scienza delle finanze, ch'è una parte dell'economia pubblica, doveva comprendersi nell'esame di ammissione, che è quello che si occupa della coltura generale: se invece per diritto finanziario s'intende la conoscenza dell'immensa caterva delle leggi di finanza, è del tutto inutile farne oggetto di esame. Il giurista saprà all'occorrenza interpretrarle ed applicarle: mentre va riserbato agli esami dei brigadieri delle guardie di Finanza e dei commessi degli ufficii di registro l'esposizione *razionale*(!) delle leggi e degli interminabili regolamenti sugli *spiriti*, sul *caffè Malto* e sulla tassa di bollo.

9. Ma per demolire la parte più importante e geniale della legge Zanardelli, quella relativa alla selezione dei migliori col mezzo dell'esame obiettivo del merito, Ministro e Senato si son trovati completamente di accordo.

Si è veduto quanto fosse razionale il concetto della legge 8 luglio '90, nello stabilire un esame d'indole tutta speciale per accertare il merito eccezionale, attribuendo a questo una giusta e rilevante preferenza nella carriera, e come fosse fallito allo scopo sol per difetto di metodo.

Ora, invece di correggere il metodo, si è preferito sopprimere del tutto l'esame speciale: illudendosi che ad accertare il merito eccezionale, bastasse la differenza dei punti riportati nell'esame di abilitazione: mentre questo non è un esame di concorso, ma ha uno scopo ben limitato: quello di assicurarsi dell'idoneità degli esaminandi alle funzioni giudiziarie. Il computo dei punti, secondo i due progetti, si ottiene mercè una complicata operazione aritmetica, con l'addizione, la sottrazione e l'equazione dei voti ottenuti nell'esame di abilitazione, del quinto (?) di quello di uditore, della classifica-

sione avuta durante il tirocinio, valutata per cinquanta, venti e dieci punti: quasi si trattasse di quelli che occorrono per rattoppare una ciabatta; ed in fine dei titoli posseduti, come pubblicazioni, cognizioni di lingue straniere e simili, valutabili sino a *venti* punti: non uno di più, anche quando si producesse una pubblicazione che per sè sola potrebbe fruttare all'autore una cattedra.

Col progetto approvato dal Senato si è cercato salvare le apparenze, dividendosi l'esame di abilitazione in due parti: la prima obbligatoria per la promozione ad aggiunto, la seconda facoltativa per concorrere alla classificazione per merito distinto; di modo che questa avrebbe per base un esperimento diverso da quello ordinario comune per tutti. Ma così non si son salvate che le apparenze, poichè, non ci vuol molto a prevederlo, tutti affronteranno l'esame facoltativo, come quello che decide della carriera: i preferiti saranno coloro che, quasi sempre per mera combinazione, raggrupperanno quel tale numero legale di punti. Dico per combinazione non già per merito reale, poichè nessuno dovrebbe dubitare che per questa forma di esperimento non si giudica che della vivacità o meno dell'ingegno, non già del valore intellettivo e della solidità di cognizioni. I più timidi, i più modesti, cioè quasi sempre i migliori, rimarranno postergati dalla commissione per far luogo ai mediocri, i quali procederanno rapidamente nella carriera, col bollo falsificato del merito distinto.

Se invece si consultasse l'esperienza di coloro che oggi sono invecchiati nella magistratura, si apprenderebbe che, salvo rarissime eccezioni, quelli i quali si son distinti negli esami di ammissione, i primi tra gli approvati, difficilmente conservano il loro posto d'onore, e finiscono per lo più con rivelarsi appena idonei. Per contrario quasi sempre tra gli ultimi della primitiva graduatoria, a poco a poco cominciano a farsi notare gl' ingegni eletti e gli studiosi, che poi finiscono coll'emergere sulla folla, facendosi distinguere per sperimentato valore. Costoro adunque, se il progetto in esame diverrá legge, per l'inconcludente esperimento, battezzato come prova di merito distinto, si troveranno sempre posposti agli altri di poco o nessun valore. Ed è in tal guisa che si provvede al miglioramento della magistratura?

Ed è degno di nota che nella relazione ministeriale s' insiste

molto a rilevare l'importanza di quest'esame, come quello che costituisce « una prova seria ed efficace del valore intellettuale e delle « cognizioni dei concorrenti; ed offre un mezzo facile e sicuro per « compiere una prima selezione dei migliori, la quale poi possa a« vere un'influenza decisiva nella carriera del magistrato, in modo « di abbreviarla notevolmente per coloro che mostrino di possedere « i titoli indiscutibili di merito prevalente ». Ma a parte che, come si è veduto, il sistema adottato non è nè *serio* nè *efficace* per accertare il valore intellettuale, e non offre un mezzo *facile* e *sicuro* per la selezione dei migliori; l'errore capitale, a mio giudizio, sta nell'avere attribuito a questa prova tanto infida un'influenza decisiva nella carriera, e ciò per una ragione assai facile ad intendersi.

Non è da dubitare che se alcuno a venti o venticinque anni sia povero d'ingegno e di studii, non debba essere lo stesso a trenta o quarant'anni; ma è erroneo per contrario affermare che chi a venti o venticinque anni sia povero di studii, ma ricco d'ingegno e di buona volontà, a trenta o quarant'anni non possa aver raggiunto una coltura considerevole e manifestarsi come un valore nella scienza. Ora appunto con questa strana affermazione si crede nella relazione ministeriale giustificare la proposta, sostenendo come sia perfettamente ragionevole che, mentre si è ancora al tirocinio della carriera tra i venti o venticinque anni o poco più, con una prova poco seria, si possa giudicare definitivamente e senz'appello di quello che potranno divenire gli esaminati con gli anni e con lo studio.

E, per non discostarsi dall'esperienza della vita, deve aversi presente che la preparazione per intraprendere qualsiasi carriera avviene in condizioni punto propizie agli studii seri e ponderati. A parte l'età giovanile degli aspiranti, si sa, e lo nota la stessa relazione ministeriale, che gli studii universitarii procedono affrettati e superficiali. I giovani, salvo le eccezioni rarissime e che non fanno regola, in quel periodo di anni non mirano che a provvedersi di un diploma, che servirà come mezzo per conquistare un posto nella società. Con le stesse ansie e con la stessa preoccupazione si concorre ai pubblici ufficii. Il proposito di distinguersi tra gli altri è ancora lontano, nè si conoscono con sufficiente determinazione le vie da tenere per riuscirvi: in quel punto non si aspira che ad ottenere

il posto, assicurarsi l'avvenire. Sicchè l'esame di uditore non sarà mai l'indice di ciò che potranno divenire gli ammessi alla carriera giudiziaria.

Conseguita l'ammissione, si è uscito vincitore dalla prima lotta; ma ancora non si è assicurato il pane quotidiano: questo verrà con la nomina al posto retribuito; ed è da questo momento che i pochi d'ingegno eletto, predisposti allo studio, cominciano a pensare, con serenità di animo e con maturità di propositi, a migliorare la propria posizione. Epperò sapientemente con la legge Zanardelli si stabiliva che la prova per la selezione dei migliori dovesse farsi dopo almeno due anni di esercizio effettivo delle funzioni giudiziarie; quando cioè i volenterosi, non più tormentati dalle incertezze dell'avvenire, avessero avuto modo e tempo sufficiente per prepararsi.

Invece col progetto si procede all'inverso. Confondendosi in uno l'esame di abilitazione e l'altro di merito distinto, si chiamano a questa seconda ardua prova gli uditori dopo soli 18 mesi di tirocinio: quando appena si son potuti preparare a quello di abilitazione. Coloro che ne usciranno vittoriosi per caso, per fortuna o per favore, (per merito vero mai, poichè non è quello nè il modo nè il tempo di manifestarlo) acquisteranno un'ingiusta per quanto rilevante preferenza sugli altri; i quali si vedranno per sempre preclusa la via a farsi innanzi per proprio valore, giacchè, anche col favore dei fallaci criterii delle commissioni locali e centrali, non potranno mai raggiungere i primi, preferiti per meriti effimeri.

Le conseguenze di questo disastroso sistema possono prevedersi anche dai meno intelligenti. I mediocri primeggeranno, con quanto vantaggio per la magistratura si capisce: i migliori rimasti confusi nella massa, insieme a questa saranno gittati nello sconforto: quindi messo da parte lo studio, si dedicheranno a meditare sulla graduatoria e ad escogitare i mezzi per ottenere raccomandazioni e acquistarsi le simpatie delle commissioni locali, controcambiando le commendatizie con piccoli favori o servigi.

Questo non è riformare la magistratura, ma agevolarne il decadimento morale e intellettuale, mentre, secondo la legge dello Zanardelli, con additare ai pretori, quando cioè si percorre il periodo più lungo e più difficile della carriera, la via per accorciarlo, si mantiene in essi lo stimolo per migliorare la propria coltura, e

quest'effetto benefico si risente anche da quelli che non riescono a superare l'esame.

9. Con la stessa conseguenza di allontanare i migliori dalla magistratura, il progetto ministeriale e quello approvato dal Senato hanno portato un altro colpo alla legge Zanardelli, con l'impedire ai giovani avvocati di entrarvi per l'unico titolo valido, quello del merito distinto.

Per lo innanzi gli avvocati vi erano ammessi ordinariamente per il motivo opposto, il difetto di merito. Coloro che non riuscivano a farsi strada con l'esercizio della libera professione, a via d'insistenze, di protezione e di relazioni giungevano presto o tardi ad ottenere un posto di giudice o di sostituto a danno dei pretori e degli aggiunti, che per lunghi anni gratuitamente, o quasi, sopportavano gli stenti dei primi passi della carriera.

Era un'ingiustizia intollerabile, poichè in nessun modo era moderato l'arbitrio della scelta, di guisa che anche quando per eccezione cadeva su soggetti meritevoli, non poteva giustificarsi, una volta che non procedevasi all'accertamento del merito in modo positivo da acquietare gli animi di coloro che, per quelle intrusioni, si vedevano allontanati dalla meta, e seguivano perciò il camino intrapreso, per la difficoltà di tornare in dietro, disgustati e di malavoglia. E non era inoltre impossibile, anzi accadeva di frequente, che a giovani avvocati egregi si vietava l'ingresso in magistratura, mentre si risparmiava l'uditorato e l'aggiuntato ad altri che, solo per merito delle commendatizie sapessero cogliere il momento opportuno e profittare del ministro, del segretario generale, del capo di divisione amico, o amico degli amici. È inutile aggiungere che eccezioni ve ne furono, e anche per quella via infida pervennero nella famiglia giudiziaria degli elementi pregevolissimi, oggi decoro di essa. Ma ciò non toglie che il sistema fosse pericoloso, ingiusto e, nelle sue conseguenze, dannoso: ad eliminarlo non vi era altra via che quella seguita da Zanardelli, il quale non si appigliò allo espediente semplice per quanto irrazionale: quello di vietare assolutamente ai giovani avvocati l'ammissione alle cariche giudiziarie; ma s'ingegnò invece di attirarveli ammettendoli per l'unico titolo valevole, quello del valore eccezionale: l'inverso di ciò che avveniva precedentemente, quando cioè gli avvocati si rifuggiavano tra le fila della magistratura per difetto di merito che li rendeva inetti all'esercizio professionale: salvo i pochi casi di eccezione.

Con quella savia disposizione della legge 8 giugno '90, si mirava dunque al miglioramento intellettuale della magistratura, senza ledere gli interessi di alcuno; poichè, per la stessa via del merito eccezionale ai giovani magistrati si offriva il mezzo di accelerare rapidamente la carriera. Gli avvocati inoltre che vi entrassero, nel giusto concetto della legge, non possono essere che il flor flore del foro: coloro cioè che, non per deficienza disertano dall'esercizio dell'avvocheria (giacchè l'accertato valore dottrinale costituisce l'unico titolo d'ammissione); ma se ne ritraggono per sottrarsi alla lotta, quasi sempre disonesta, della concorrenza professionale, nella quale gli onesti soccombono, prevalendo sul merito le mali arti degli impudenti, ed il trionfo d'ordinario tocca a coloro che all'utile sacrificano il senso morale. Sicchè i pochi tra i liberi professionisti (e non potrebbero essere che pochi, pochissimi, coloro che riescono a superare la prova dell'esame), entravano nella magistratura con la presunzione dell'integrità di carattere e dell'onestà di propositi; cui deve aggiungersi un'altra prerogativa sui magistrati provenienti dall'uditorato, quella di una pratica più completa acquistata nell'esercizio libero della professione, mercè cui, specialmente negli affari civili, si riesce ad apprendere come si preparano le cause pria di sottoporle all'esame dei magistrati, (il che è ignorato da chi dai banchi dell'università passa a sedere in tribunale); e si potrà giudicare da ognuno se sia giusto oppurnò aspettarsi da questa via di ammissione un non lieve ausilio all'ordine giudiziario.

Tutto questo si sconosce col progetto approvato dal Senato, che su di ciò non si è discostato dal progetto ministeriale. Ed è notevole che con quest'ultimo si aprivano le porte dell'ordine giudiziario perchè l'invadessero in folla gli avvocati esercenti, i liberi docenti, gl'impiegati del Ministero di grazia e giustizia, gli avvocati fiscali, i funzionarii laureati dell'avvocatura erariale e, per poco non si è aggiunto, gl'ispettori demaniali e i verificatori dei pesi e misure. Queste stesse porte si son chiuse soltanto in faccia a coloro che volessero penetrarvi in ragione del merito eccezionale accertato con esame: per tutti gli altri è bastevole il parere dei soliti consigli e delle solite commissioni!

E queste disastrose innovazioni, si osa dire, importano perfezionamento della legge Zanardelli, mentre la distruggono nei suoi concetti fondamentali!